



Comune di Empoli

**NORME
NIDI D'INFANZIA/CENTRO ZEROSEI (ETÀ DI NIDO)**

Anno educativo 2019/2020

INDICE

PARTE PRIMA

NORME PER LE ISCRIZIONI E LE ASSEGNAZIONI DI SEDE

- Art. 1. Conferma del posto.
- Art. 2. Termini e validità della domanda di iscrizione.
- Art. 3. Modalità di compilazione della domanda di iscrizione.
- Art. 4. Requisito della residenza.
- Art. 5. Preferenze di sede.
- Art. 6. Tempo di frequenza e pacchetto orario.
- Art. 7. Graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva.
- Art. 8. Richieste di inserimento da parte della ASL o certificazioni di handicap.
- Art. 9. Prima assegnazione di sede.
- Art.10. Pubblicazione delle prime assegnazioni di sede ai nidi d'infanzia e termine ultimo per l'eventuale rinuncia.
- Art.11. Seconda assegnazione di posti che si rendono disponibili a seguito di rinuncia entro il 5 luglio.
- Art.12. Assegnazione di posti che si rendono disponibili a seguito di rinuncia nel periodo 6 Luglio-31 agosto.
- Art. 12. bis. Decadenza dell'assegnazione del posto per mancato adempimento degli obblighi vaccinali.
- Art.13. Dimissioni d'ufficio per mancato inizio di frequenza.
- Art.14. Assegnazione dei posti liberi a seguito di dimissioni d'ufficio o spontanea da parte della famiglia.
- Art.15. Aggiornamento periodico delle assegnazioni di sede ai bambini in lista di attesa.
- Art.16. Trasferimento di sede.
- Art.17. Sospensione dell'ammissione al nido d'infanzia in caso di morosità della famiglia.
- Art.18. Valutazione di situazioni non previste dalle norme per l'iscrizione e assegnazioni di sede.

PARTE SECONDA

NORME PER LA FREQUENZA

- Art. 19. Inizio e termine dell'attività educativa.
- Art. 20. Pacchetti orario di frequenza e entrata/uscita dal servizio educativo.
- Art. 21. Ritiro del bambino da parte di persona diversa dai genitori.
- Art. 22. L'inserimento del bambino al nido d'infanzia.
- Art. 23. Assenza per motivi familiari.
- Art. 24. Assenza lunga per motivi di salute.
- Art. 25. Norme sanitarie per la frequenza.
- Art. 26. Dieta personale.
- Art. 27. Bevande o alimenti vari portati dall'esterno.
- Art. 28. Accessori personali, oggetti o giocattoli portati da casa.
- Art. 29. Uso di materiale descrittivo-narrativo, fotografico e filmico.
- Art. 30. Incontri tra educatori e genitori in orario extraeducativo

PARTE TERZA

NORME PER LA CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE

- Art. 31. Tariffe ed agevolazioni.
- Art. 32. Applicazione delle tariffe agevolate.
- Art. 33. Applicazione delle tariffe in relazione al calendario educativo.
- Art. 34. Applicazione tariffe a seguito di mancato avvio della frequenza o dimissione.
- Art. 35. Applicazione tariffe in caso di assenza per malattia.

ALLEGATO A: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL FINE DELLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA

ALLEGATO B: TEMPI DI FREQUENZA E PACCHETTI ORARIO PREVISTI NEI NIDI D'INFANZIA

ALLEGATO C: TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE UTENIT NIDI D'INFANZIA/CENTRO ZEROSEI A.E. 2019/2020.

ALLEGATO D: NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA AI NIDI D'INFANZIA

NORME PER L'ISCRIZIONE, LA FREQUENZA E LA CONTRIBUZIONE AI NIDI D'INFANZIA/CENTRO ZEROSEI (ETÀ NIDO D'INFANZIA)

(Delibera di G.C. n. del /03/2019)

PARTE PRIMA

NORME PER LE ISCRIZIONI E LE ASSEGNAZIONI DI SEDE

Art. 1. Conferma del posto.

I bambini già frequentanti i nidi d'infanzia/Centro Zerosei (età di nido d'infanzia) (*) – se ancora in età di nido d'infanzia - hanno diritto al mantenimento del posto per il successivo anno educativo; la conferma del posto viene disposta d'ufficio in assenza di comunicazione scritta di rinuncia dei genitori. I genitori non interessati alla conferma del posto devono fare debita comunicazione scritta al Servizio Educativo all'Infanzia nel periodo 7-31 gennaio. Nello stesso periodo deve essere fatta specifica comunicazione scritta al Servizio citato di eventuali cambiamenti verificatisi relativamente alle dichiarazioni rese in sede di iscrizione in merito alle seguenti condizioni del bambino e/o della famiglia: indirizzo di residenza e recapiti telefonici dei genitori. Entro tale periodo devono inoltre essere consegnate eventuali richieste scritte di cambiamento del tempo di frequenza di cui all'art. 6 – comma 1 entro lo stesso deve essere altresì presentata richiesta in merito a quanto previsto dall'art. 17 - comma 3.

(*) Nel testo il termine "nido/i d'infanzia" si riferisce sia al nido d'infanzia che al Centro Zerosei (età 0/3 anni)

Art. 2. Termini e validità della domanda di iscrizione.

1. Le nuove domande di iscrizione ai nidi d'infanzia sono accolte nel periodo annualmente stabilito dal Servizio Educativo all'Infanzia - solitamente nel mese di aprile - e debitamente pubblicizzato; tali domande vengono inserite in specifica graduatoria per punteggio (Prima graduatoria) - articolata in base all'età dei bambini e al tempo di frequenza richiesto dalla famiglia - intesa a regolare l'accesso dei bambini ai nidi d'infanzia in base a un articolato insieme di criteri finalizzati a valutare le risorse di cura ed educative della famiglia nucleare e allargata di appartenenza del bambino descritti in allegato alle presenti norme (ALLEGATO A: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL FINE DELLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA D'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA).

2. Per i bambini nati dopo il periodo previsto per le iscrizioni (limitatamente ai bambini nati entro il 31 maggio) le domande di iscrizione continueranno ad essere accolte dal 1° giorno successivo alla scadenza del bando fino al primo giorno utile del mese di giugno; tali domande verranno inserite nella graduatoria in corso - in fascia di età piccoli - a seconda del tempo richiesto.

3. Le domande di iscrizione al nido d'infanzia continueranno a essere accolte in maniera continuativa per il periodo che va dal 1° giorno non festivo del mese di settembre fino al 31 marzo dell'anno educativo di riferimento, dando luogo a una lista composta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. I bambini inseriti in tale lista per "ordine cronologico" saranno ammessi al nido d'infanzia (con riferimento all'età e al tempo di frequenza) solo in caso di esaurimento della prima graduatoria. In questo caso, potranno presentare domanda di iscrizione i bambini nati sino al 30 settembre dell'anno in corso.

4. La domanda di iscrizione al nido d'infanzia ha validità per l'anno educativo a cui si riferisce. Per i bambini inseriti nella graduatoria d'accesso ma non ammessi al servizio educativo deve essere pertanto fatta nuova domanda di iscrizione per il successivo anno educativo. La stessa

norma viene applicata anche ai bambini rinunciatari o dimessi a qualsiasi titolo dalla frequenza del servizio educativo.

Art. 3. Modalità di compilazione della domanda di iscrizione.

1. Le informazioni richieste mediante la domanda di iscrizione in merito a condizioni del bambino, della famiglia nucleare e della famiglia estesa sono autocertificate ai sensi degli art. 46/47 del DPR 445/2000. Fanno eccezione a tale norma – ai sensi dell’art. 49 dello stesso DPR - le informazioni relative allo stato di salute e le informazioni rese da cittadine stranieri non appartenenti alla Comunità Europea e in possesso di regolare permesso di soggiorno secondo quanto previsto dall’art. 3 – comma 4 del suddetto DPR. Fanno tuttavia eccezione le dichiarazioni per le quali i criteri per l’attribuzione del punteggio prevedono la necessità della “documentabilità” . Le informazioni autocertificate saranno oggetto di controllo a campione, ai sensi degli art. 46/47 del DPR 445/2000; in caso di non rispondenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati in sede di accertamento, saranno adottati idonei provvedimenti a carico del firmatario della scheda di iscrizione, ai sensi dell’art. 76 dello stesso DPR.

2. Le condizioni dichiarate nella richiesta di iscrizione devono essere possedute alla data dell’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda; i controlli a campione per la veridicità di cui sopra verranno effettuati con riferimento a tale data; fa eccezione l’iscrizione al Centro per l’Impiego con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro, che deve essere stata effettuata entro e non oltre il 28 febbraio immediatamente antecedente il periodo previsto per le iscrizioni. In caso di cambiamento di una delle condizioni che danno luogo a punteggio, la comunicazione di rettifica può (in caso di acquisto di punteggio o maggiore punteggio)/deve (in caso di perdita o diminuzione di punteggio) essere fatta entro e non oltre l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda. Non verranno valutate condizioni che - sebbene possedute - non saranno state dichiarate entro l’ultimo giorno utile per le iscrizioni; in presenza di importanti e documentate motivazioni potranno tuttavia essere prese in considerazione condizioni dichiarate entro e non oltre la data di scadenza della graduatoria provvisoria.

3. La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta in via esclusiva da parte di entrambi i genitori o della persona che ne fa le veci, in possesso di tutte le informazioni e documentazioni occorrenti nonché di copia di documento di identità in corso di validità.

Art. 4. Requisito della residenza.

1. Vengono accolte le domande di iscrizione per l’inserimento al nido di bambini residenti nel Comune di Empoli, con assoluta esclusione dei bambini non residenti. A tal fine la residenza del bambino è di norma intesa come “residenza con entrambi o almeno uno dei genitori”. In caso di residenza del bambino nel Comune di Empoli con adulto diverso da uno dei genitori, tale requisito deve essere posseduto da almeno 6 mesi alla data dell’ultimo giorno utile per l’iscrizione. Una residenza di questo tipo (con adulto diverso da uno dei genitori) acquisita da data più recente viene ritenuta utile ai fini dell’accoglimento della domanda di iscrizione solo a fronte di uno specifico provvedimento in merito da parte dell’autorità giudiziaria.

Per le domande di iscrizione inserite in una lista composta per ordine cronologico - in caso di residenza del bambino nel Comune di Empoli con adulto diverso da uno dei genitori - il requisito della residenza deve essere posseduto da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda di iscrizione.

2. I bambini che perdono il requisito della residenza nel Comune di Empoli in data successiva all’inserimento o nel corso dell’anno possono terminare l’anno educativo; se ancora in età di nido d’infanzia, tali bambini non vengono però riconfermati nell’iscrizione all’anno educativo successivo.

Art. 5. Preferenze di sede.

Nella domanda di iscrizione deve essere espressa la preferenza di sede di nido d'infanzia comunale secondo le seguenti modalità:

- per i bambini "Piccoli" (cfr. art. 7): deve essere espressa obbligatoriamente la preferenza con ordine di priorità decrescente esclusivamente fra i nidi d'infanzia che accolgono bambini in tale fascia di età .

- per i bambini " Medi" e "Grandi" (cfr. art. 7): deve essere espressa obbligatoriamente la preferenza con ordine di priorità decrescente fra tutti i servizi educativi comunali; la mancata indicazione di tutte le sedi in ordine di preferenza comporta l'annullamento della domanda di iscrizione; in caso di richiesta di "tempo di frequenza corto" non potrà essere indicata alcuna preferenza per il Centro 0-6 (età di nido d'infanzia).

Art. 6. Tempo di frequenza e pacchetti orario.

1. La richiesta è formulata in via esclusiva per uno solo dei due seguenti tempi di frequenza :

- a) "tempo di frequenza corto": pacchetti orari da 4/5/6 ore/giorno in orario 7.30-13.30;
- b) "tempo di frequenza lungo": pacchetti orari da 6/7/8 ore/giorno in orario 7.30-15.30.

Il "tempo di frequenza lungo" può essere integrato con il servizio educativo "Nidopiù" o "Zeroseipiù"; tale servizio è articolato in due orari: 15.30-16.30 e 15.30-17.30.

Tempi di frequenza e pacchetti orario sono descritti in allegato alle presenti norme (ALLEGATO B: TEMPI DI FREQUENZA E PACCHETTI ORARIO PREVISTI NEI NIDI D'INFANZIA).

Il tempo di frequenza scelto non può mai essere cambiato durante l'anno educativo in corso. Fanno eccezione eventuali cambi del tempo di frequenza fra bambini appartenenti allo stesso gruppo oppure qualora si verificasse, sempre nello stesso gruppo, la possibilità di posto vacante per il tempo di frequenza richiesto. Le famiglie in entrambi i casi dovranno presentare domanda al Servizio educativo all'Infanzia.

Le domande di cambio tempo di frequenza, adeguatamente motivate, potranno essere valutate per l'anno educativo successivo in relazione all'assetto organizzativo del servizio educativo di frequenza.

2. In aggiunta al tempo di frequenza dovrà essere espressa anche richiesta di uno specifico pacchetto orario.

L'eventuale richiesta di variazione del pacchetto orario scelto all'interno del medesimo tempo di frequenza può essere accolta una sola volta nel corso dell'anno educativo alle seguenti condizioni:

- a) riduzione di pacchetto orario: accoglibile;
- b) allungamento del pacchetto orario o richiesta del servizio "Nidopiù" o "Zeroseipiù": la possibilità di accoglimento è subordinata alla valutazione delle condizioni organizzative del servizio educativo di frequenza.

Art. 7. Graduatoria provvisoria e graduatoria definitiva.

1. Le domande di iscrizione pervenute saranno inserite per ordine di punteggio in una graduatoria provvisoria - che verrà pubblicata entro la prima metà del mese di giugno e per 10 giorni consecutivi sulla Rete Civica del Comune di Empoli nonché c/o il Servizio Educativo all'Infanzia (c/o Palazzo Pretorio - 3° piano - P.za Farinata degli Uberti) e l'URP - Via G. del Papa. La pubblicazione sul sito web del Comune di Empoli ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

2. In caso di parità di punteggio sarà assegnata priorità nella graduatoria al bambino di maggiore età.

3. Entro 10 giorni dalla pubblicazione - nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità nell'assegnazione di punteggio in relazione a quanto previsto dalle presenti norme - sarà possibile presentare eventuale ricorso in merito al punteggio assegnato nella graduatoria provvisoria con motivata nota scritta indirizzata al Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

4. Successivamente all'esame dei ricorsi sarà approvata e pubblicata la graduatoria definitiva sulla Rete Civica del Comune di Empoli nonché c/o il Servizio Educativo all'Infanzia (c/o Palazzo Pretorio - 3° piano - P.za Farinata degli Uberti) e l'URP - Via G. del Papa. La pubblicazione sul sito web del Comune di Empoli ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

5. Sia la graduatoria provvisoria che la graduatoria definitiva per l'accesso ai nidi d'infanzia comunali sono organizzate in sei sottograduatorie in base all'età dei bambini e al tempo di frequenza richiesto dalle famiglie nella seguente maniera:

- età dei bambini:

- "Piccoli": accoglie bambini nati nel periodo 16 ottobre dell'anno precedente/ultimo giorno utile per le iscrizioni;
- "Medi": accoglie bambini nati nel periodo 1 gennaio/15 ottobre dell'anno precedente;
- "Grandi": accoglie bambini nati nel corso dell'anno ancora precedente.

- tempo di frequenza richiesto dalle famiglie:

- frequenza a tempo corto;
- frequenza a tempo lungo.

Art. 8. Richieste di inserimento da parte della ASL o certificazione di handicap.

I bambini in possesso di certificazione di handicap o segnalati dai Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia e dai Servizi Sociali della ASL territoriale in quanto portatori di handicap o problematiche di sviluppo di varia natura o appartenenti a famiglia con problematiche di natura sociale, culturale o di cura ed educative hanno precedenza nell'ammissione e, pertanto, sono collocati in posizione prioritaria nella graduatoria d'accesso ai nidi d'infanzia.

Le domande di inserimento accompagnate dalla segnalazione o dalla certificazione di cui sopra potranno essere accolte anche oltre i tempi previsti per le iscrizioni di cui all'art. 2, orientativamente fino al 31 marzo; anche tali bambini sono collocati in posizione prioritaria - in caso di disponibilità di posti a seguito di dimissioni - riguardo all'accesso ai nidi d'infanzia.

Art. 9. Prima assegnazione di sede.

1. Se il bambino è in posizione utile in graduatoria, si provvede alla sua assegnazione a uno specifico servizio educativo in base alla disponibilità di posti per fascia di età, alla scelta del tempo di frequenza e alla preferenza di sede espressa al momento della domanda di iscrizione.

2. Le assegnazioni di sede saranno disposte in base alla seguente procedura:

1a fase: Assegnazione prioritaria in base alla prima preferenza di sede: per ognuna delle sei sottograduatorie di cui all'art. 7-comma 5 si procede prioritariamente ad assegnare le sedi di nido d'infanzia secondo l'ordine di punteggio di ciascuna e considerando soltanto la prima preferenza di sede espressa dalle famiglie sino a raggiungere un numero di bambini uguale al numero dei posti complessivamente disponibili;

2a fase: Assegnazione in base a tutte le rimanenti preferenze di sede: per ognuna delle sei sottograduatorie di cui all'art. 7-comma 5 si procede ad assegnare le sedi di nido d'infanzia secondo l'ordine di punteggio di ciascuna considerando tutte le preferenze di sede successive alla prima espresse da ciascuna famiglia - dalla seconda sino all'ultima - sino a copertura dei posti che restano disponibili a seguito della realizzazione della prima fase.

3. Limitatamente alla prima assegnazione di sede e a fronte della presenza di posti disponibili, sono previste le seguenti priorità nelle assegnazioni delle sedi di servizio educativo:

a) assegnazione al servizio educativo frequentato dal fratello/sorella riconfermato/a nella frequenza per l'anno educativo in oggetto;

b) assegnazione allo stesso servizio educativo di due o più fratelli/sorelle.

Art. 10. Pubblicazione delle prime assegnazioni di sede ai nidi d'infanzia e termine ultimo per l'eventuale rinuncia.

a) Pubblicazione delle prime assegnazioni di sede ai nidi d'infanzia:

1. La prima assegnazione di sede dei bambini ai servizi educativi è pubblicata entro il mese di giugno sulla Rete Civica del Comune di Empoli nonché c/o il Servizio Educativo all'Infanzia (c/o Palazzo Pretorio - 3° piano - P.za Farinata degli Uberti) e l'URP - Via G. del Papa. La pubblicazione sul sito web del Comune di Empoli ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

2. Entro 10 giorni dalla pubblicazione della prima assegnazione di sede - nel caso in cui si rilevino irregolarità nell'assegnazione di sede in relazione alle presenti norme - è possibile presentare eventuale ricorso in merito alla sede assegnata con motivata nota scritta indirizzata al Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

3. L'assegnazione di sede è disposta con riserva di verifica dell'adempimento degli obblighi vaccinali come previsti dalla normativa vigente.

b) Termine ultimo per l'eventuale rinuncia:

1. Entro e non oltre il termine perentorio del giorno 5 luglio le famiglie dovranno comunicare al Servizio Educativo all'Infanzia l'eventuale rinuncia al posto assegnato. La comunicazione potrà essere fatta:

•via telefax al n. 0571/757980;

•in forma scritta c/o il Servizio Educativo all'Infanzia.

2. La rinuncia al posto assegnato con la pubblicazione di cui ai punti a.1 entro il termine del 5 luglio comporta la sola cancellazione dalla graduatoria senza applicazioni di penali.

3. La mancata definizione della data di inserimento entro il 10 settembre, ove imputabile alla famiglia, è intesa come rinuncia al posto assegnato.

Art. 11. Seconda assegnazione di posti che si rendono disponibili a seguito di rinuncia entro il 5 luglio.

1. I posti che si liberano per rinuncia espressa dalla famiglia entro il 5 luglio sono assegnati secondo la seguente modalità:

- in primo luogo, con riassegnazione ai bambini già assegnatari di sede di seconda o successiva preferenza esclusivamente in relazione alla 1a preferenza e secondo l'ordine di punteggio della graduatoria;
- in secondo luogo - e relativamente ai posti che risultano vacanti a seguito della procedura di cui sopra - con assegnazione ai bambini collocati in posizione utile nella lista d'attesa secondo la procedura prevista per la prima assegnazione di sede di cui all'art. 9-comma 2 delle presenti norme.

2. L'elenco definitivo delle assegnazioni di sede ai nidi d'infanzia è pubblicato entro il 15 luglio sulla Rete Civica del Comune di Empoli oltrechè c/o il Servizio Educativo all'Infanzia (c/o Palazzo Pretorio - 3° piano - P.za Farinata degli Uberti) e l'URP - Via G. del Papa. La pubblicazione sul sito web del Comune di Empoli ha valore di notifica alle famiglie a tutti gli effetti.

3. Entro 10 giorni dalla pubblicazione - nel caso in cui si rilevino irregolarità nell'assegnazione di sede in relazione alle presenti norme - è possibile presentare eventuale ricorso in merito alla sede assegnata con motivata nota scritta indirizzata al Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

4. La rinuncia al posto assegnato ai sensi del presente articolo - ove effettuata entro il 31 agosto - comporta la sola cancellazione dalla graduatoria senza applicazioni di penali.

5. La mancata definizione della data di inserimento entro il 10 settembre - ove imputabile alla famiglia - è intesa come rinuncia al posto assegnato e comporta la cancellazione dalla graduatoria.

Art. 12. Assegnazione di posti che si rendono disponibili a seguito di rinuncia o altro motivo nel periodo 6 luglio-31 agosto.

1. I posti che si rendono disponibili per rinuncia o altri motivi liberi nel periodo 6 luglio - 31 agosto sono assegnati ai bambini collocati in posizione utile nella lista d'attesa secondo le modalità descritte all'art. 9 comma 2 e comma 3 punto b).

2. L'offerta del posto è proposta telefonicamente e l'eventuale rinuncia al posto di nido d'infanzia deve realizzarsi in forma scritta entro i termini indicati dall'ufficio.

3. L'elenco definitivo delle assegnazioni di sede è pubblicato entro il mese di settembre sulla Rete Civica del Comune di Empoli oltrechè c/o il Servizio Educativo all'Infanzia (c/o Palazzo Pretorio - 3° piano - P.za Farinata degli Uberti) e l'URP - Via G. del Papa.

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione - nel caso in cui si rilevino eventuali irregolarità nell'assegnazione di sede in relazione alle presenti norme - è possibile presentare eventuale ricorso in merito alla sede assegnata con motivata nota scritta indirizzata al Dirigente del Settore Servizi alla Persona.

Art. 12 BIS Decadenza dell'assegnazione del posto per mancato adempimento degli obblighi vaccinali.

1. In caso di verificato mancato adempimento degli obblighi vaccinali sulla base prevista dalla normativa vigente è disposta la decadenza dell'assegnazione del posto (si veda art.1 All. D a oggetto "Norme sanitarie per la frequenza dei nidi d'infanzia").

2. In caso di decadenza dell'assegnazione del posto il bambino resta inserito in graduatoria e ha diritto alla nuova assegnazione di un posto a decorrere dal giorno in cui risulta verificato il corretto adempimento degli obblighi vaccinali.

3. La riammissione sarà disposta d'ufficio sulla base del primo posto disponibile. Non permane alcun diritto al riottenimento del posto assegnato già oggetto del provvedimento di decadenza. L'eventuale rinuncia al posto disponibile offerto dal Servizio Educativo comporta la decadenza dalla lista di attesa.

Art. 13. Dimissioni d'ufficio per mancato inizio di frequenza.

1. La mancata presa di appuntamento per il colloquio genitori/educatori e la sottoscrizione della data dell'inserimento entro il termine stabilito di 10 giorni dall'accettazione del posto offerto nel corso dell'anno educativo viene intesa come rinuncia e darà automaticamente luogo a dimissione di ufficio.

2. Il mancato inizio della frequenza senza giustificato motivo a 10 giorni dalla data fissata per l'inserimento viene inteso come rinuncia e darà automaticamente luogo a dimissione d'ufficio.

Art. 14. Assegnazione dei posti liberi a seguito di dimissione d'ufficio o rinuncia spontanea da parte della famiglia.

1. I posti che si rendono liberi a seguito di dimissione d'ufficio o rinuncia spontanea da parte della famiglia dopo l'inizio dell'anno educativo vengono assegnati ai bambini collocati in posizione utile nella lista d'attesa, di norma non oltre il 31 marzo.

2. Qualora venga esaurita la lista di attesa per un tempo e per una fascia d'età si può attingere alla lista di attesa, al momento in essere, anche se per un diverso pacchetto orario e per una diversa fascia d'età. Le famiglie hanno la possibilità di accettare il posto offerto oppure rimanere in lista di attesa.

3. Ad eccezione del Centro Zerosei - ove occorre l'attenta valutazione caso per caso - i posti di bambino "grande" che si libereranno per dimissione oltre il 1 gennaio saranno di norma assegnati con priorità a bambini collocati in posizione utile nella lista d'attesa dei bambini "medi" o "piccoli" che abbiano compiuto un anno di età.

4. In caso di assegnazione di posto di nido d'infanzia ai sensi degli artt. 12, 13 e 14 delle presenti norme, i genitori dei bambini con sorella/fratello che già frequenta un nido d'infanzia, in alternativa all'accettazione del posto c/o la sede spettante ove non trattasi dello stesso nido frequentato dalla/dal sorella/fratello e richiesto come prima preferenza, possono rinunciare al posto spettante e chiedere di permanere in lista d'attesa esclusivamente per il nido frequentato

dalla/dal sorella/fratello perdendo contestualmente il diritto all'assegnazione di posto in altro nido nonché il diritto all'assegnazione di buoni servizio o altro beneficio economico.

Art. 15. Aggiornamento periodico delle assegnazioni di sede ai bambini in lista di attesa.

1. Secondo una periodicità scandita dall'andamento delle dimissioni e delle nuove ammissioni, sarà pubblicato sulla Rete Civica del Comune di Empoli oltrechè c/o il Servizio Educativo all'Infanzia (c/o Palazzo Pretorio - 3° piano - P.za Farinata degli Uberti) e l'URP - Via G. del Papa - l'aggiornamento dell'elenco dei bambini ammessi ai nidi d'infanzia con indicazione della sede assegnata nonché l'aggiornamento della lista di attesa.

Art. 16. Trasferimento di sede.

1. Non sono ammessi trasferimenti a servizio educativo diverso da quello assegnato in base alle procedure di cui agli articoli precedenti né dopo l'ammissione, né nel passaggio all'anno educativo successivo.

2. In via del tutto eccezionale potranno essere valutate richieste di trasferimento di sede se accompagnate da relazione della ASL adeguatamente motivata in riferimento a gravi problematiche di natura sociale riguardanti la famiglia.

3. Fa altresì eccezione il caso di bambino ammesso a sede diversa da quella frequentata da sorella/fratello maggiore per motivi d'età; in tale situazione - a fronte della riconferma della frequenza di quest'ultimo - può essere realizzato il trasferimento del bambino c/o la sede frequentata da la/il sorella/fratello maggiore ove compatibile con il buon funzionamento dei servizi educativi.

Art. 17. Sospensione dell'ammissione al nido d'infanzia in caso di morosità della famiglia.

L'inserimento dei bambini aventi diritto all'ammissione al nido d'infanzia (con esclusione dei bambini riconfermati) può essere sospeso, tenuto conto delle condizioni socio economiche della famiglia, nel caso in cui la stessa si trovi nella condizione di morosità a qualsiasi titolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale. La sospensione dell'ammissione si protrarrà sino al saldo o alla sottoscrizione di un piano completo di recupero della morosità da parte dei genitori. Lo stato di sospensione dell'ammissione non comporta il diritto del mantenimento del posto al nido d'infanzia.

Art. 18. Valutazione di situazioni non previste dalle norme per l'iscrizione e l'assegnazione di sede.

Il Servizio Educativo all'Infanzia si riserva la valutazione di situazioni particolari non previste dalle presenti norme in base a principi di trasparenza, imparzialità di trattamento e buona gestione del servizio.

PARTE SECONDA

NORME PER LA FREQUENZA

Art. 19. Inizio e termine dell'attività educativa.

1. L'attività educativa dei nidi d'infanzia comunali inizia non oltre il quarto giorno feriale del mese di settembre (nel caso in cui il quarto giorno feriale cada di venerdì, potrà iniziare il lunedì successivo) e termina il 30 giugno. Nel mese di luglio è previsto un servizio educativo estivo nel periodo 1-28 luglio, a cui i bambini potranno accedere dietro domanda da parte delle famiglie da presentarsi entro i tempi/secondo le modalità che saranno annualmente stabilite. L'orario di frequenza del servizio educativo estivo non potrà essere modificato rispetto a quello effettuato durante l'anno educativo. Il calendario dell'anno educativo verrà determinato a seguito di pubblicazione del calendario scolastico regionale, in ogni caso prima dell'inizio dell'attività educativa.

Art. 20. Pacchetti orario di frequenza e entrata/uscita dal servizio educativo.

1. La frequenza del nido d'infanzia si realizza nell'ambito del pacchetto orario scelto dalla famiglia (ALLEGATO B: TEMPI DI FREQUENZA E PACCHETTI ORARIO PREVISTI NEI NIDI D'INFANZIA).

2. In entrata – per consentire una buona accoglienza della coppia bambino-adulto familiare – l'arrivo del bambino e del genitore o altro adulto che lo accompagna non può antecedere l'ora di inizio del pacchetto orario prescelto.

3. In uscita – per consentire un buon ricongiungimento del bambino con l'adulto familiare - l'arrivo del genitore o altro adulto che riprende il bambino deve avvenire almeno 10 minuti prima dell'ora della fine del pacchetto orario prescelto.

4. Per la buona funzionalità del servizio gli educatori sono tenuti a garantire il rispetto della norma esposta ai commi 2 e 3 del presente articolo, ricordandola ed esigendone il rispetto da parte di tutti i genitori; i nomi di coloro che dovessero perseverare nella inottemperanza della norma saranno comunicati all'ufficio competente per l'adozione del più opportuno provvedimento.

5. In ogni caso - per la buona funzionalità del servizio - l'orario di entrata dei bambini con pacchetto di frequenza a decorrenza 7.30 e 8.30 non può avvenire oltre le 9.20; anche l'orario di entrata dei bambini con pacchetto di frequenza a decorrenza 9.30 deve avvenire alle ore 9.20 precise (con uscita del genitore dal servizio educativo entro le ore 9.30).

6. Occasionalmente e in via del tutto eccezionale – a fronte di circostanze o situazioni riguardanti il bambino o la famiglia di particolare importanza e previa comunicazione anche telefonica alle educatrici entro e non oltre le ore 9.20 – può essere realizzata una entrata successiva a tale orario.

7. Tale possibilità non deve dar luogo a una abitudine al ritardo dell'entrata; nel caso del verificarsi di questa circostanza, gli educatori provvederanno alla comunicazione all'ufficio competente dei nomi dei genitori abitualmente ritardatari per l'adozione del più opportuno provvedimento.

8. Sia in entrata che in uscita – per la buona funzionalità del servizio con particolare riferimento al benessere dei bambini – si invitano i genitori a non trattenersi più del tempo realmente necessario, impegnando l'educatrice nello scambio quotidiano di informazioni o mettendosi a giocare con il figlio o con gli altri bambini all'interno del servizio educativo o nel giardino.

9. E' obbligatorio da parte della famiglia comunicare l'assenza a qualsiasi titolo del bambino dal servizio educativo entro mezz'ora dall'orario di ingresso previsto dal proprio pacchetto di frequenza e comunque non oltre le ore 9,20.

Art. 21. Ritiro del bambino da parte di persona diversa dai genitori.

1. Il ritiro del bambino dal servizio educativo avviene di norma da parte dei genitori.
2. E' tuttavia possibile convenire con le educatrici che il ritiro del bambino avvenga da parte di un altro adulto familiare (a esempio nonna/o, sorella/fratello di maggiore età o altro) previa autorizzazione/liberatoria degli educatori dalla responsabilità di qualsiasi danno dovesse derivare al bambino da tale fatto da parte di entrambi i genitori.
3. Il ritiro del bambino dal servizio educativo non può essere effettuato da persona di minore età.

Art. 22. Inserimento del bambino al nido d'infanzia.

1. Per facilitare l'inserimento del bambino al servizio educativo è richiesta la presenza di un genitore - solitamente per l'intera prima settimana di frequenza - con tempi "a scalare" di permanenza del genitore sino alla loro riduzione al tempo necessario per la separazione dal bambino.
2. Per lo stesso motivo, il tempo di permanenza del bambino nel servizio educativo è "a crescere in maniera graduale", arrivando al tempo quotidiano di permanenza previsto dal pacchetto orario prescelto solitamente nel corso della seconda/terza settimana di frequenza.
3. Si invitano i genitori a rispettare le indicazioni fornite dagli educatori e a collaborare con loro - per quanto riguarda sia i loro tempi di permanenza che i tempi di permanenza del bambino nella struttura nel periodo iniziale della frequenza - a incoraggiamento, facilitazione e sostegno al buon ambientamento del bambino al servizio educativo.

Art. 23. Assenza per motivi familiari.

1. L'assenza per motivi familiari del bambino dal servizio educativo dovrà essere comunicata preventivamente agli educatori dalla famiglia, preferibilmente in forma scritta e con l'indicazione della durata presunta; anche l'eventuale protrarsi dell'assenza del bambino per lo stesso motivo dovrà essere comunicata alle educatrici secondo le stesse modalità.
2. Al momento della ripresa della frequenza del servizio educativo dopo assenza per motivi familiari di qualunque durata non preventivamente comunicata in forma scritta, verrà richiesta autocertificazione da parte di entrambi i genitori in cui si dichiara che l'assenza del bambino non è stata dovuta a malattia ma a motivi d'altra natura da specificare.
3. Per assenze di lunga durata o frequentemente ripetute - seppure per motivi familiari debitamente comunicati o autocertificati - potrà essere fatto ricorso alle dimissioni d'ufficio.

Art. 24. Assenza lunga per motivi di salute.

1. In caso di assenza lunga per motivi di salute (45 gg. e oltre) verrà richiesta dichiarazione di entrambi i genitori in cui si attesta che il bambino è assente per motivi di salute e che gli stessi si stanno attenendo alle indicazioni date dal medico di famiglia in merito al trattamento del piccolo e alla sua astensione dal servizio educativo (da lui preventivata in misura da indicare).
2. In caso di assenza oltre i tre mesi per gravi e comprovati motivi di salute è facoltà delle famiglie dimettere il figlio dal servizio educativo e conservare il diritto di frequentare lo stesso nido per l'anno successivo.

3. Per assenze di durata particolarmente lunga o per assenze frequentemente ripetute – seppure per motivi di salute del bambino – potrà essere fatto ricorso alle dimissioni d’ufficio.

Art. 25. Norme sanitarie per la frequenza.

Per le norme che regolano gli aspetti sanitari della frequenza si rinvia all’ALLEGATO D - NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA AI NIDI D’INFANZIA.

Art. 26. Dieta personale.

1. Previa richiesta scritta da presentare al Servizio Refezione scolastica, sono previste diete particolari per motivazioni etico-religiose oppure per condizioni di salute accompagnate da certificazione medica che descriva in maniera dettagliata la dieta da adottare.

2. E’ possibile – in caso di indisponibilità per uno/due giorni del bambino, la somministrazione di un pasto leggero; nel caso in cui l’indisponibilità del bambino si protragga oltre due giorni, è necessaria la presentazione di certificazione medica.

Art. 27. Bevande o alimenti vari portati dall’esterno.

1. Non è consentito portare all’interno del servizio educativo - consegnandole agli educatori, lasciandole al bambino o distribuendole agli altri bambini – merende, bevande, caramelle o qualsiasi altro alimento.

Art. 28. Accessori personali, oggetti o giocattoli portati da casa.

1. Durante la frequenza c/o il servizio educativo il bambino non può indossare:

- accessori personali preziosi; in caso contrario le educatrici sono tenute a segnalare alla famiglia (in presenza della coordinatrice o referente) la necessità di togliere l’oggetto prezioso indossato dal bambino; ove la famiglia non proceda di conseguenza, l’Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità per l’eventuale smarrimento dell’oggetto prezioso;

- accessori personali che possono ostacolare la libertà di postura, movimento e gioco e risultare potenzialmente pericolosi per lui e per gli altri bambini; nel caso che ciò avvenga le educatrici sono tenute a segnalare alla famiglia (in presenza della coordinatrice o referente) la necessità di togliere l’oggetto o l’accessorio pericoloso indossato dal bambino; ove la famiglia non proceda in conseguenza, la coordinatrice o referente provvederà alla comunicazione del nome del bambino all’ufficio competente che potrà sospenderlo dalla frequenza del servizio educativo.

2. E’ inoltre opportuno che il bambino non porti da casa oggetti o giocattoli di sua proprietà. A insindacabile valutazione delle educatrici del gruppo di appartenenza del bambino, ciò può essere consentito solo ove l’oggetto o il giocattolo rivestano un particolare significato ai fini della separazione dal genitore, dell’ambientamento e della buona permanenza del bambino c/o il servizio educativo. L’Amministrazione Comunale è comunque sollevata dalla responsabilità per qualsiasi danno o smarrimento agli oggetti e ai giocattoli di proprietà della famiglia.

Art. 29. Uso di materiale descrittivo-narrativo, fotografico e filmico.

1. E' consuetudine dei servizi educativi produrre materiale documentale di varia natura – descrittivo-narrativo, fotografico e filmico – relativo all'esperienza di cura ed educativa dei bambini e delle famiglie al nido d'infanzia.

2. Tale materiale – previo rilascio di specifico consenso scritto da parte di entrambi i genitori – potrà essere utilizzato dal Comune di Empoli a fini di informazione e pubblicizzazione delle modalità organizzative del servizio, documentazione e socializzazione del progetto e dell'esperienza di cura ed educativa e riflessione culturale nell'ambito di seminari o convegni di studio e pubblicazioni a stampa.

Lo stesso materiale potrà essere altresì accessibile – previo rilascio di specifico consenso scritto da parte di entrambi i genitori – agli studenti regolarmente autorizzati alla presenza nei servizi per la realizzazione di tesi di laurea in discipline di tipo pedagogico o educativo.

3. Non è previsto l'uso di macchine fotografiche o videocamere personali da parte dei genitori all'interno del servizio educativo durante l'attività educativa quotidiana. Per quanto riguarda feste o altre iniziative analoghe aperta alle famiglie e/o al pubblico all'interno delle strutture educative, l'uso di macchine fotografiche o videocamere personali da parte dei genitori è consentito fatta salva eventuale richiesta da parte di genitori che neghino il consenso alla ripresa del proprio bambino con preventiva ed esplicita nota scritta.

Art. 30. Incontri tra educatori e genitori in orario extraeducativo.

1. Al fine di garantirne il corretto svolgimento – e, prima ancora, per la tutela del benessere dei bambini - si invitano i genitori a non portare con sé i figli (sia quelli che frequentano il nido d'infanzia che eventuali fratelli più grandi o più piccoli) agli incontri tra genitori ed educatori che si ripetono a più riprese nel corso dell'anno educativo in orario successivo all'uscita dei bambini (colloquio individuale, laboratori, riunione di sezione e assemblea generale o consiglio di gestione).

PARTE TERZA

NORME PER LA CONTRIBUZIONE ECONOMICA DA PARTE DELLE FAMIGLIE

Art. 31. Tariffe e agevolazioni

Le tariffe ordinarie e agevolate a carico delle famiglie utenti dei servizi educativi per l'infanzia sono approvate con deliberazione di G.C. n. 195 del 21/11/2018 come descritte e riportate nell'allegato C.

Art. 32. Applicazione delle tariffe agevolate.

1. Per l'accesso alla contribuzione agevolata – previste solo per il nido d'infanzia - è necessaria la consegna della autocertificazione ISEE riferita alla situazione economica del nucleo familiare di appartenenza del bambino relativa all'ultimo anno utile, entro e non oltre la data del 20 luglio (per i bambini riconfermati o ammessi a far data dal 1° settembre) o entro 10 giorni dalla data di ammissione alla frequenza del servizio educativo (per i bambini ammessi in data successiva al 1° settembre).

2. La mancata consegna da parte delle famiglie della autocertificazione ISEE entro i termini stabiliti e debitamente comunicati dal competente Servizio viene intesa come implicita accettazione della quota ordinaria non agevolata; eventuali successive richieste di applicazione di una quota agevolata - se attestanti una situazione di diritto in base alla documentazione prodotta - verranno accolte soltanto a far data dal mese contributivo successivo a quello di presentazione della domanda.

Art. 33. Applicazione delle tariffe in relazione al calendario educativo.

1. Il pagamento della contribuzione mensile fissa aggiunto al contributo di frequenza giornaliera decorre dalla data per l'inserimento concordata tra le educatrici e i genitori del bambino attraverso sottoscrizione di specifico modello - e comunicata dalla coordinatrice o referente del servizio all'ufficio tramite consegna dello stesso - anche nel caso in cui l'inizio della frequenza avvenga, per motivi di diversa natura, in data posticipata rispetto a quella concordata.

2. Le tariffe di cui all'articolo 33 si intendono fisse per tutti i mesi dell'anno educativo - inclusi il mese di settembre per i bambini riconfermati e quello/i in cui possono verificarsi occasionalmente giornate di chiusura del servizio per motivi istituzionali (elezioni, sciopero o assemblee dei lavoratori, interventi urgenti alla struttura o di sanificazione e pulizia straordinaria, stato di allerta meteorologico ecc.).

3. Fanno eccezione a quanto previsto dal comma 2 i seguenti casi:

- mese dell'inserimento (per i bambini nuovi ammessi): il contributo mensile fisso a carico delle famiglie nel mese dell'inserimento viene ripartito in base alla settimana di inizio della frequenza nella maniera indicata nella tabella sottostante e dovrà essere corrisposto anche in caso di frequenza di minor orario richiesto.

- Il contributo di frequenza giornaliero è corrisposto in base alla presenza del bambino e verrà pagato a partire dal quarto giorno di ambientamento.

1^ settimana	contributo mensile fisso intero
2^ settimana	3/4 contributo mensile fisso
3^ settimana	1/2 contributo mensile fisso
4^ settimana	1/4 contributo mensile fisso

- A seguito della sospensione dell'attività educativa per le festività natalizie e pasquali - nella misura prevista dal calendario scolastico regionale la sola tariffa del mese di dicembre - a titolo compensativo della stessa - è ridotta di 1/4;

- servizio educativo estivo (1-28 luglio): per il servizio educativo estivo è dovuta la stessa tariffa mensile prevista per la frequenza durante l'anno educativo; le famiglie che - pur non avendolo utilizzato - non hanno fatto rinuncia scritta al servizio in oggetto entro il 30 giugno sono tenute al pagamento della tariffa prevista.

Art. 34. Applicazione tariffe a seguito di mancato avvio della frequenza o dimissione.

1. Nel caso in cui il bambino non inizi la frequenza al servizio - avendo però fissato con le educatrici la data dell'inserimento - è dovuto il pagamento della contribuzione mensile fissa per l'intero periodo compreso tra la data prevista per l'inserimento e quella della dimissione.

2. In caso di dimissioni è dovuto il pagamento della contribuzione relativa all'intero mese a prescindere dal giorno della dimissione.

3. Le famiglie che dimettono il figlio dopo il 28 febbraio sono tenute a corrispondere altresì una penale pari al 20% della contribuzione mensile fissa dovuta per la frequenza fino alla fine dell'anno educativo. Fanno eccezione le dimissioni per comprovati motivi di salute che comportano un'assenza superiore a tre mesi di cui all'art 24 - comma 2.

Art. 35. Applicazione tariffe in caso di assenza per malattia.

1. In caso di assenza per malattia non è prevista alcuna riduzione della contribuzione mensile fissa.

2. In caso di assenza continuativa per malattia di durata superiore a 45 giorni è previsto – dietro presentazione di richiesta da parte di un genitore corredata da adeguata certificazione medica entro e non oltre 7 giorni dalla data di fine malattia – il rimborso del 30% della contribuzione mensile fissa relativamente ai giorni di assenza.

3. Il rimborso spettante verrà corrisposto alla famiglia alla fine dell'anno educativo e dietro la presentazione delle ricevute o altri documenti probatori dell'avvenuto pagamento della contribuzione mensile dovuta per l'intero anno educativo (incluso luglio, in caso di frequenza del servizio educativo estivo); anche per il periodo con possibilità di rimborso, la famiglia dovrà pertanto pagare la contribuzione mensile fissa spettante per intero. I documenti probatori dell'avvenuto pagamento dovranno essere prodotti entro il 30 di ottobre; la mancata presentazione degli stessi verrà intesa come rinuncia al rimborso richiesto.

4. L'eventuale morosità della famiglia riguardo alla frequenza del nido d'infanzia o alla fruizione di qualsiasi altro servizio gestito dall'amministrazione comunale da parte del bambino o di altro membro della famiglia comporta la perdita – non soggetta a revoca - del diritto al rimborso.

ALLEGATO A: CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO ALLE DOMANDE DI ISCRIZIONE PER LA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA

Precedenza a certificazioni ASL attestanti:	
a.	Handicap o problemi di sviluppo nel bambino
b.	Gravi problematiche di natura socio-culturale nella famiglia

1.	Stato civile dei genitori (in relazione al bambino per cui si chiede l'iscrizione)	Punteggio
a.	Coniugati o conviventi	0.00
b.	Genitori separati legalmente/divorziati o genitore celibe/nubile non convivente con l'altro genitore, con riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore	0.20
c.	Genitori separati legalmente/divorziati o genitore celibe/nubile non convivente con l'altro genitore, con riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore ma con dimostrazione dell'assenza dell'altro genitore dalle responsabilità genitoriali. (Non cumulabile con il punto 1.b e con i punti 2, 3 e 4 riferiti al genitore assente)	3.00
d.	Genitori separati legalmente/divorziati o genitore celibe/nubile non convivente con l'altro genitore, senza riconoscimento del figlio da parte dell'altro genitore, oppure genitore vedovo/a oppure genitore unico	3.00

2.	Condizione lavorativa dei genitori (per ciascun genitore)	Punteggio
a.	Invalidità, disabilità o handicap: <ul style="list-style-type: none"> • condizione di cecità assoluta o di cieco ventessimista con riconoscimento ai sensi della Legge n° 382/70 • condizione di sordomutismo con riconoscimento ai sensi della Legge n° 381/70 • condizione di invalidità civile con riconoscimento di necessità di accompagnamento ai sensi della Legge n° 18/80 • condizione di handicap grave con riconoscimento ai sensi della Legge n° 104/92 • titolarità di assegno per assistenza personale continuata in ambito INAIL (DPR 1124/65) • titolarità di assegno integrativo speciale per assistenza personale continuata in ambito INPS (Legge n° 222/84) • titolarità di assegno di superinvalidità per causa servizio • riconoscimento di invalidità al 100% L.118/71 	3.20

b.	<p>riconoscimento di invalidità civile degli ultrasessantacinquenni con punteggio da 67 a 99% (L. 118/71)</p> <ul style="list-style-type: none"> • riconoscimento di invalidità civile (Legge n° 118/71) con punteggio pari o superiore al 74/% riconoscimento di invalidità in ambito INAIL ai sensi del DPR n° 1124/65 con punteggio pari o superiore all'80% • riconoscimento di invalido o inabile INPS (Legge n° 222/84) • titolarità di pensione privilegiata della 1^ categoria in invalidità per causa di servizio • riconoscimento di handicap ai sensi della Legge n° 104/92 	2.70
c.	Lavoro stabile/precario a tempo pieno (con contratto in essere \geq a 6 mesi)	2.00
d.	<p>Lavoro stabile/precario a part-time (con contratto in essere \geq a 6 mesi):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sino al 50% del tempo pieno • sino all'85% del tempo pieno 	1.25 1.50
e.	Lavoro saltuario con almeno 6 mesi di attività lavorativa svolta negli ultimi 2 anni (calcolati a far data dall'ultimo giorno utile per le iscrizioni)	1.00
f.	<p>Iscrizione al Centro per l'impiego - con dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro - realizzata negli ultimi 4 anni (calcolati a far data dal 28 febbraio immediatamente antecedente l'iscrizione al nido d'infanzia):</p> <ul style="list-style-type: none"> • con svolgimento di attività lavorativa negli ultimi 2 anni (calcolati a far data dall'ultimo giorno utile per le iscrizioni) • senza svolgimento di attività lavorativa negli ultimi 2 anni (calcolati a far data dall'ultimo giorno utile per le iscrizioni) 	1.00 0.75
g.	Iscrizione alle liste di mobilità	1.25
h.	Condizione di studentessa/e in regolare corso di studi (scuola media superiore, corso di laurea, corso specializzazione e perfezionamento post-laurea, corso di formazione professionale finanziato o riconosciuto dalla Regione Toscana di durata pari o superiore a 400 ore e assimilati) o svolgimento di tirocinio post-laurea	1.25
i.	Casalinga/o o pensionata/o	0.00
(N.B. Le condizioni d/e possono essere cumulate con la condizione h, comunque per un massimo di punti 2.00)		

3.	Sede operativa di lavoro dei genitori con lavoro dipendente con contratto in essere pari o superiore a 6 mesi o con lavoro autonomo nel caso in cui sia documentato che la maggior parte dell'attività lavorativa si svolge c/o la sede indicata. (*)	Punteggio
a.	Sino a km 15 dall'indirizzo di residenza	0.00
b.	Da km 15,01 a km 30 dall'indirizzo di residenza	0.08
c.	Da km 30,01 a km 50 dall'indirizzo di residenza	0.16
d.	Da km 50,01 a km 100 dall'indirizzo di residenza	0.24
e.	Oltre km 100,01 dall'indirizzo di residenza	0.40

4.	Orario di lavoro dei genitori con lavoro dipendente con contratto in essere pari o superiore a 6 mesi o con lavoro autonomo nel caso in cui sia documentato l'orario effettivamente svolto.	Punteggio
-----------	--	------------------

a.	Orario spezzato su almeno 4 giorni/settimana con pausa pari o superiore a 1 ora	0.12
b.	Orario notturno unico o a turni (almeno il 30% del tempo di lavoro mensile si svolge nella fascia oraria 20.00-8.00)	0.25
c.	Pernottamento fuori casa: almeno 2 pernottamenti/settimana	0.25
d.	Orario unico	0.00

5.	Nucleo familiare	Punteggio
a.	Orfanità di entrambi i genitori con affidamento del bambino ai nonni. (N.B. Non cumulabile con i punti 5c o 5d)	6.00
b.	Minore età dei genitori (per ciascun genitore)	1.00
c.	Affidamento (i punteggi previsti per la famiglia vengono assegnati alla famiglia affidataria)	1.00
d.	Adozione	0.70
e.	Altro figlio oltre quello per cui si chiede l'iscrizione al nido d'infanzia:	
	- gemello	0,60
	- età 0/3 anni (calcolata in base all'anno di nascita)	0.50
	- età 4/10 anni (calcolata in base all'anno di nascita)	0.35
	- età 11/15 anni (calcolata in base all'anno di nascita)	0.10
f.	Condizione di handicap grave di altro figlio (cfr. punto 2a)	2.00
g.	Condizione di handicap di gravità media di altro figlio (cfr. punto 2b)	1.00
h.	Gravidanza in corso della madre	0.40
i.	Cura da parte di un genitore di un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o) in condizione di invalidità, disabilità o handicap (cfr. punti 2a e 2b) residente c/o il nucleo familiare del bambino. (N.B. Non cumulabile con il punto 6i e 6l in relazione alla stessa persona)	0.35
l.	Cura da parte di un genitore di un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o) in condizione di invalidità, disabilità o handicap (cfr. punti 2a e 2b) residente entro 20 km dalla propria abitazione. (N.B. Non cumulabile con il punto 6i e 6l in relazione alla stessa persona)	0.10

6.	Età, luogo di residenza (*) e disponibilità dei nonni alla cura del bambino	Punteggio
a.	Nonna/o in condizione non conosciuta	0.00
b.	Nonna/o deceduta/o	0.35
c.	Nonna/o assente a seguito di mancato riconoscimento:	
	- di un genitore da parte della nonna/o	0.35
	- del bambino/a da parte di un genitore	0.35
d.	Nonna/o di età pari o superiore a 72 anni	0.30
e.	Nonna/o di età inferiore a 72 anni occupato in attività lavorativa part-time (sino al 50% del tempo pieno)	0.15
f.	Nonna/o di età inferiore a 72 anni occupato in attività lavorativa a tempo pieno o	

	con part-time superiore al 50%	0.30
g.	Nonna/o in condizione di invalidità/disabilità/handicap (cfr. p. 2a e 2b)	0.35
h.	Nonna/o residente:	
1	- fino a km 15 dall'abitazione del bambino	0.00
2	- da km 15,01 a Km 30 dall'abitazione del bambino	0.10
3	- da km 30,01 a km 50 dall'abitazione del bambino	0.20
4	- da km 50,01 a km 100 dall'abitazione del bambino	0.30
5	- oltre km 100 dall'abitazione del bambino	0.35
i.	Nonna/o utile alla cura del bambino che accudisce un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o) in condizioni di invalidità, disabilità o handicap (cfr. punti 2a e 2b) residente c/o il nucleo familiare della/o stessa/o (N.B. Non cumulabile con il punto 5i e 5l in relazione alla stessa persona)	0.35
1.	Nonna/o utile alla cura del bambino (cfr. punti h1, h2, h3 e h4) che accudisce un familiare (nonno/a, bisnonno/a e zia/o) in condizioni di invalidità, disabilità o handicap (cfr. punti 2a e 2b) residente entro 20 km dalla propria abitazione (N.B. Non cumulabile con il punto 5i e 5l in relazione alla stessa persona)	0.10
La somma dei punteggi derivanti dalle condizioni previste dal punto 6 non può superare il punteggio 0.35.		

7.	Presenza nella lista di attesa dell'anno precedente	Punteggio
	(N.B. Punteggio non attribuibile in caso di rinuncia o dimissioni)	0.05

N.B. Nel caso di parità di punteggio si accorda precedenza al bambino di maggiore età (all'interno di ciascuna fascia di età).

(*) Le distanze Kilometriche sono calcolate con il sistema Google Maps – che fornisce la distanza tra i punti centrali dei Comuni interessati - con selezione dell'itinerario più corto tra quelli proposti.

ALLEGATO B: TEMPI DI FREQUENZA E PACCHETTI ORARI PREVISTI NEI NIDI D'INFANZIA .

Tempo corto

Pacchetto orario: a tempo corto	Fascia oraria	“Nidopiù” e “Zeroseipiù” corto	“Nido più” e “Zeroseipiù” lungo
4/ore giorno	<ul style="list-style-type: none"> • 8.30 -12.30 • 9.30 -13.30 	(non previsto) (non previsto)	(non previsto) (non previsto)
5/ore giorno	<ul style="list-style-type: none"> • 7.30 -12.30 • 8.30 -13.30 	(non previsto) (non previsto)	(non previsto) (non previsto)
6/ore giorno	<ul style="list-style-type: none"> • 7.30 -13.30 	(non previsto)	(non previsto)

Tempo lungo

Pacchetto orario: a tempo lungo	Fascia oraria	“Nidopiù” e “Zeroseipiù” corto	“Nidopiù” e “Zeroseipiù” lungo
6/ore giorno	<ul style="list-style-type: none"> • 9.30 -15.30 	<ul style="list-style-type: none"> • 15.30-16.30 	<ul style="list-style-type: none"> • 15.30- 17.30
7/ore giorno	<ul style="list-style-type: none"> • 8.30 -15.30 	<ul style="list-style-type: none"> • 15.30-16.30 	<ul style="list-style-type: none"> • 15.30- 17.30
8/ore giorno	<ul style="list-style-type: none"> • 7.30 -15.30 	<ul style="list-style-type: none"> • 15.30-16.30 	<ul style="list-style-type: none"> • 15.30- 17.30

ALLEGATO C: TARIFFE A CARICO DELLE FAMIGLIE UTENTI DEI SERVIZI EDUCATIVI DEI NIDI D'INFANZIA/CENTRO ZEROSEI (ETÀ 0/3 ANNI) COMUNALI (DELIBERAZIONE DI G.C. N. 195 DEL 21/11/2018).

Pacchetto orario	Contribuzione mensile fissa ordinaria
4 ore/giorno	€ 172,00
5 ore/giorno	€ 191,00
6 ore/giorno	€ 210,00
7 ore/giorno	€ 229,00
8 ore/giorno	€ 248,00

- “Nidopiù” corto (15.30-16.30): € 30,00/mese
- “Nidopiù” lungo (15.30-17.30): € 60,00/mese

Servizi Educativi	Contributo frequenza giornaliera
Nidi d'infanzia/Centro Zerosei (età 0-3 anni)	€ 3,35

In aggiunta alle suddette tariffe mensili , è previsto il pagamento della marca da bollo da € 2,00 per la fatturazione, ove dovuta.

Agevolazioni in relazione alla condizione economica della famiglia individuata in base all'Indicatore ISEE.

Indicatore ISEE	Contribuzione mensile fissa per pacchetto orario e “Nidopiù”
•sino a € 6.000,00	20% della contribuzione ordinaria
•da € 6.000,01 a € 11.000,00	50% della contribuzione ordinaria
•da € 11.001,01 a € 17.000,00	80% della contribuzione ordinaria
•oltre € 17.000,00	100% della contribuzione ordinaria

Altre agevolazioni.

Tutte le agevolazioni indicate ai punti a) e b) si applicano solo in caso di indicatore ISEE inferiore a € 30.000,00:

a) Nel caso in cui uno dei genitori - ove lavoratore dipendente a tempo indeterminato, determinato o parasubordinato - abbia lavorato per tutto l'anno preso a riferimento dalla dichiarazione ISEE presentata e sia rimasto senza lavoro (escluse le dimissioni volontarie) per almeno tre mesi continuativi nel periodo che decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo fino alla conclusione dell'anno educativo/scolastico di frequenza del figlio, si assegna la fascia di maggiore agevolazione contributiva precedente rispetto a quella spettante in base all'indicatore ISEE.

Nel caso di servizio già avviato, la presente norma si applica a far data dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione resa in merito rilasciata ai sensi del DPR.445/2000.

La norma suddetta non si applica in caso di:

- collocazione della famiglia nella prima fascia (massima agevolazione contributiva) in base all'indicatore ISEE;
- presentazione di dichiarazione ISEE riferita allo stesso anno in cui si è verificata la perdita del lavoro.

Nel caso di servizio già avviato, la presente norma si applica a far data dal mese successivo alla presentazione della dichiarazione resa in merito rilasciata ai sensi del DPR.445/2000.

La norma suddetta non si applica in caso di:

- collocazione della famiglia nella prima fascia (massima agevolazione contributiva) in base all'indicatore ISEE;
- presentazione di dichiarazione ISEE riferita allo stesso anno in cui si è verificata la perdita del lavoro.

b) In caso di ammissione al nido d'infanzia di due o più bambini fratelli o fratelli gemelli appartenenti allo stesso nucleo familiare, è previsto quanto sottodescritto:

- 2 bambini fratelli: riduzione per ciascun bambino del 20% della quota mensile fissa spettante (ordinaria o agevolata in base all'indicatore ISEE);
- 2 bambini fratelli gemelli: riduzione per ciascun bambino del 40% della quota mensile fissa spettante (ordinaria o agevolata in base all'indicatore ISEE);
- 3 bambini fratelli e oltre: riduzione per ciascun bambino del 40% della quota mensile fissa spettante (ordinaria o agevolata in base all'indicatore ISEE);
- 3 bambini fratelli gemelli e oltre: riduzione per ciascun bambino del 50% della quota mensile fissa spettante (ordinaria o agevolata in base all'indicatore ISEE).

E' previsto l'**esonero** dal pagamento di qualsiasi tariffa e della contribuzione di frequenza giornaliera per **bambini portatori di handicap certificati.**

ALLEGATO D: NORME SANITARIE PER LA FREQUENZA DEI NIDI D'INFANZIA

Art. 1. Vaccinazioni.

1. Nell'anno educativo 2019/2020 l'ammissione alla frequenza al Nido d'Infanzia/Centro Zerosei è consentita solo ai bambini che risultano in regola con l'adempimento degli obblighi vaccinali, come previsto dalla normativa vigente.
2. Al momento dell'iscrizione i genitori non dovranno presentare alcuna documentazione o autocertificazione. Le condizioni di ammissione sopra descritte saranno verificate direttamente dalla ASL sulla base dell'elenco degli iscritti che sarà trasmesso dall'Amministrazione Comunale ai sensi e nelle modalità previste dalla normativa vigente. Fino alla conclusione della suddetta verifica tutte le assegnazioni ai Nidi d'infanzia saranno disposte con riserva.
3. Nel caso in cui il bambino non risulti in regola con gli obblighi vaccinali sarà disposta la decadenza dell'assegnazione del posto. Il bambino manterrà comunque il posto in graduatoria e potrà essere riammesso solo a seguito di verifica dell'assolvimento della regolare copertura vaccinale (per la modalità di riammissione si veda art. 12 bis delle Norme)

Art. 2. Riammissione dopo assenza per malattia.

1. In base a quanto previsto dal DPR Presidente della Repubblica 1518/1967, art 42 ed ulteriormente chiarito nell'Accordo tra Pediatri di Famiglia e Regione Toscana (Comitato Regionale per la Pediatria del 24/01/2013) il Certificato di riammissione al nido/Centro Zerosei è necessario dopo un'assenza per malattia di oltre cinque giorni (il rientro a scuola il 6° giorno non richiede certificato).
2. I giorni festivi sono conteggiati solo se sono a cavallo del periodo di malattia (esempi: 1. inizio assenza venerdì, il rientro a scuola entro il mercoledì successivo non richiede il certificato, dal giovedì successivo in poi sì; 2. inizio assenza martedì, il rientro a scuola il lunedì successivo non richiede il certificato, dal martedì successivo sì).
3. Nel calcolo dei giorni di assenza non vanno considerati i giorni delle vacanze (esempio: se l'alunno è assente il primo giorno dopo qualsiasi tipologia di vacanza, anche se era stato assente l'ultimo giorno di scuola precedente alla vacanza, non necessita il certificato).
4. La mancata presentazione delle certificazioni o autocertificazioni richieste comporta la non riammissione del bambino alla frequenza del servizio educativo.

Art. 3. Comparsa o evidenza di sintomi anche di possibile malattia infettiva durante la frequenza del servizio educativo.

1. Nel caso in cui – durante la frequenza del servizio educativo (fermo restando che non spetta al personale educativo interpretare sintomi o fare diagnosi) – il bambino presenti febbre corrispondente o superiore a 38°C non accompagnata da sintomi che fanno sospettare una malattia infettiva:

•gli educatori ne danno tempestiva comunicazione ai genitori, chiedendo loro di provvedere al ritiro anticipato del bambino;

- è opportuno che i genitori provvedano al ritiro del bambino appena possibile;
- la riammissione del bambino al servizio educativo avverrà secondo le modalità descritte all'articolo 2.

2. Nel caso in cui – durante la frequenza del servizio educativo (fermo restando che non spetta al personale educativo interpretare sintomi o fare diagnosi) - compaiano o siano evidenti sintomi di sospetta malattia infettiva o contagiosa a esempio vomito e/o diarrea, esantemi o altre manifestazioni dermatologiche, occhi arrossati e purulenti, diffusa aftosi alla mucosa orale o simili – accompagnati o meno a febbre - gli educatori ne danno tempestiva comunicazione alla famiglia, chiedendo loro di provvedere al ritiro anticipato del bambino; i genitori devono provvedere al ritiro del bambino quanto prima; la riammissione del bambino al servizio educativo avverrà secondo le modalità descritte all'articolo 2.

3. Nel caso di pediculosi del capo – dichiarata dalla famiglia o evidenziata durante la permanenza nel servizio educativo – il bambino potrà frequentare il nido d'infanzia/Centro Zerosei solo previa presentazione di autocertificazione da parte di un genitore di avvenuto specifico trattamento. In ogni caso, il controllo sistematico delle teste dei bambini anche se asintomatici da parte dei genitori – adottato come routine ordinaria – rappresenta il miglior strumento di prevenzione e gestione del problema.

4. Non risulta necessaria l'adozione di specifico provvedimento oltre il più generale rispetto delle corrette precauzioni igieniche nel caso bambino affetto da salmonellosi non tifoidea con guarigione clinica avvenuta, riammesso o autorizzato alla frequenza del servizio educativo.

Art.4. Ammissione di bambino che soffre di malattia importante.

1. L'ammissione alla frequenza del servizio educativo di un bambino che soffre di malattia importante o che comunque richiede particolari attenzioni e/o l'adozione di specifici comportamenti comporta l'obbligo della più completa informazione degli educatori da parte dei genitori.

2. E' inoltre necessaria la presentazione di certificazione medica che indichi in maniera dettagliata le attenzioni da usare e gli specifici comportamenti da adottare da parte degli operatori della struttura educativa, unitamente alla richiesta dell'adozione degli stessi da parte dei genitori comprensiva di liberatoria da qualsiasi responsabilità per danni o conseguenze che dovessero derivare al bambino dalla frequenza del servizio educativo in relazione a tali condizioni di salute e ai comportamenti adottati al proposito dagli educatori.

Art. 5. Frequenza in particolari condizioni di salute.

1. La frequenza da parte di bambino in condizione di portatore di gesso o tutore, ferite e/o punti di sutura, bendaggi oculari o simili può avvenire soltanto a seguito di presentazione di certificazione medica che autorizza la frequenza del servizio educativo e indicante l'adozione degli specifici comportamenti da adottare da parte degli operatori della struttura educativa, unitamente alla richiesta dell'adozione degli stessi da parte dei genitori comprensiva di liberatoria da qualsiasi responsabilità per danni o conseguenza che dovessero derivare al bambino o a terzi dalla frequenza del servizio educativo in relazione alle condizioni di salute in oggetto e ai comportamenti adottati al proposito dagli educatori.

2. In ogni caso, la richiesta è sottoposta alla valutazione della sua accogliibilità in relazione alla possibilità di garantire l'adozione degli specifici comportamenti richiesti dal medico da parte degli operatori della struttura educativa.

Art. 6. Somministrazione di farmaci.

1. Non è di norma prevista la somministrazione a qualsiasi titolo di farmaci o prodotti omeopatici al bambino da parte degli educatori durante la frequenza del servizio educativo.

2. Sono previste eccezioni per condizioni di salute di particolare importanza e per farmaci indispensabili a tale proposito; per ottenere l'impegno degli educatori è necessario quanto sottoindicato:

- la richiesta da parte di entrambi i genitori della somministrazione del farmaco e la consegna dello stesso agli educatori, nonché la dovuta certificazione medica che indichi il nome del farmaco e le modalità della sua conservazione, l'indispensabilità della sua somministrazione e, pertanto, la possibilità che esso debba essere di necessità somministrato anche durante la frequenza del servizio educativo, le circostanze, le modalità e la posologia della somministrazione,
- e, inoltre, la liberatoria da parte di entrambi i genitori degli educatori dalla responsabilità di qualsiasi effetto o danno dovesse derivare al bambino dalla somministrazione di tale farmaco.

3. In ogni caso, la somministrazione dei farmaci richiesta agli educatori non deve richiedere il possesso di specifiche conoscenze di tipo sanitario né l'esercizio di discrezionalità tecnica.

Art. 7. Ferita o malore del bambino durante la frequenza del servizio educativo.

1. In caso di ferita o malore del bambino durante la frequenza del servizio educativo, gli educatori adatteranno i previsti interventi di primo soccorso e, allo stesso tempo, ne daranno tempestiva notizia ai genitori. Nell'attesa del loro arrivo – se la situazione appare importante – gli educatori provvederanno a richiedere l'intervento del servizio di emergenza sanitaria.

Art. 8. Norma finale.

Saranno inoltre poste in essere tutte le indicazioni e le misure richieste dai competenti servizi sanitari della ASL per quanto non contemplato nelle presenti norme e, ove richiesto a fini di tutela della salute pubblica a fronte di emergenze sanitarie, anche in deroga alle stesse norme.